



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo proposto, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 25 febbraio 2008, n.34, legge comunitaria 2007, dal Ministro per le politiche europee e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, della salute e degli affari regionali e autonomie locali, recante "recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE" (Codice sito 4.14/2008/72 CU).

Parere ai sensi degli artt.2 e 9, commi 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Repertorio atti n. 83/cu del 13 novembre 2008

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 novembre 2008

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 recante "definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali" ed in particolare gli artt.2 e 9, commi 3: il primo che ha sancito l'obbligatorietà di sentire la Conferenza Stato-regioni in ordine ai decreti legislativi nelle materie di competenza delle regioni e province autonome ed il secondo, che ha previsto la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre alla Conferenza unificata ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTA** la legge 25 febbraio 2008, n.34, legge comunitaria 2007, che all'art.1, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione, tra le altre, della direttiva comunitaria 2006/66/CE compresa nell'allegato B della stessa legge, prevedendo in particolare ai commi 1 e 3 i termini di recepimento e le modalità di acquisizione dei pareri, senza il rispetto dei quali il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo in oggetto approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2008, pervenuto alla Segreteria della Conferenza, con la relativa documentazione, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. 050117/10.3.74/ DAGL 4966 del 25 settembre 2008, e dalla richiamata Segreteria diramato il 1° ottobre 2008 contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 15 ottobre 2008, successivamente anticipata al 14 ottobre 2008, con nota prot.4127 del 7 ottobre 2008;

**TENUTO CONTO** degli esiti dell'incontro tenutosi il 14 ottobre 2008 nel corso del quale:

- le Regioni hanno presentato delle osservazioni contenute in un documento (all.1) ed hanno evidenziato che, non avendo avuto il tempo di approfondire il testo e nemmeno quello di

AG-  
A





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

confrontarsi in sede politica in un incontro interregionale, sono state impossibilitate a formulare proposte concrete.

-l' ANCI si è riservata di presentare in sede politica un documento di proposte;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere negativo, l'Anci ha espresso parere favorevole subordinato agli emendamenti consegnati in seduta (all. 2), mentre l'Upi e l'Uncem hanno espresso parere favorevole.

**ESPRIME PARERE**

per quanto in premessa, ai sensi degli artt. 2 e 9, commi 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di "recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a *pile e accumulatorie ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE*".

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE

On.le Raffaele Fitto

AG  
y #

14 ottobre 2008

**Osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante il recepimento della Direttiva 2006/66/CE, relativa a pile ed accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.**

Le regioni riunitesi in sede tecnica in data 14 ottobre c.a. presso la delegazione di Roma della Regione Calabria in seguito alla disamina del testo (pubblicato sul sito della Conferenza il 1° ottobre u.s) hanno provveduto a elaborare le osservazioni che seguono.

Innanzitutto, si è rilevato come non sia stato possibile valutare con i dovuti approfondimenti l'articolato in esame a causa della brevità del tempo avuto a disposizione.

Sul piano dei contenuti, si osserva, che l'articolato non è aderente alle prescrizioni della direttiva Direttiva 2006/66/CE, la quale affida ad una pluralità di sistemi il compito di effettuare la raccolta, il trattamento il riciclaggio da effettuarsi su pile ed accumulatori, e non solo ad un unico sistema (costituito oggi in Italia da un Consorzio obbligatorio denominato COBAT).

Tale previsione comporterebbe una apertura di procedura di infrazione, nonché ricorsi da parte dei soggetti che attualmente svolgono tali tipi di attività, le quali certamente ne subirebbero condizionamenti o impedimenti.

Va ricordato in proposito che il 2 dicembre 1998 il Consiglio di Stato si era già espresso nel merito della attività del COBAT, evidenziando (a parità di garanzie relativamente ad obblighi ed obiettivi della disciplina) la possibilità di operare - nel mercato delle batterie al piombo - anche ad operatori privati esterni al Consorzio.

Si rileva, inoltre, che l'articolato contraddittoriamente contiene all'articolo 14 comma 5 e all'articolo 16 comma 6 lett c) il riferimento ad una pluralità di "sistemi", laddove nell'articolato si fa riferimento ad un solo "sistema".

Inoltre, forti carenze riguardano, tra gli altri, il monitoraggio dei livelli raccolta raggiunti su base regionale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di raccolta previsti genericamente dal decreto su base nazionale.

Infine, elemento di forte criticità risulta essere la mancata specificazione del/dei soggetto/i destinatario/i del "finanziamento" di cui all'art. 13, dello schema di decreto.

Sulle base delle considerazioni sopra svolte riguardanti temi che involgono questioni di rilevante importanza, le regioni, sul piano tecnico, ritengono opportuno procedere ad una rivisitazione complessiva dell'articolato testo, rinviando ad una nuova riunione mista l'approfondimento del testo rielaborato.

\* \* \*

7/11/08 Ref - ALL. 1





ALL. 2  
Consegnato nella  
seduta del 13 novembre  
2008. *[Signature]*

**CONFERENZA UNIFICATA  
13 novembre 2008**

**Punto 11 - Elenco A) all'ordine del giorno**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PROPOSTO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, LEGGE COMUNITARIA 2007, DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLA GIUSTIZIA, DELL'INTERNO, DELLA SALUTE E DEGLI AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI, RECANTE "RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 6 SETTEMBRE 2006, RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE**

Il provvedimento presenta alcune difformità rispetto a quanto disposto dalla Direttiva 2006/66/CE di cui è attuazione. Le difformità si riferiscono in primo luogo ad una impropria formulazione dell' articolo 8 della direttiva, che stabilisce che negli Stati membri siano predisposti una pluralità di sistemi di raccolta, che possono funzionare insieme a quelli esistenti ai sensi della Direttiva della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il testo dello schema di decreto, invece, con l'articolo 17 attribuisce al solo Consorzio Nazionale per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi il ruolo di unico sistema di raccolta. Pur non avendo pregiudiziali preclusioni verso la scelta operata dal legislatore, si ritiene maggiormente rispondente a criteri di trasparenza un sistema dove possono operare più soggetti. Peraltro, lo schema di decreto al comma 5 dell'articolo 15 fa riferimento proprio a più "sistemi collettivi", rendendo esplicito il riferimento al meccanismo di funzionamento del sistema di gestione dei RAEE di cui al D.lgs. 151/05. Sempre al sistema di gestione dei RAEE fa riferimento il rimando del terzo comma dell'Articolo 8, al "Centro di Coordinamento di cui all'articolo 18, laddove poi l'articolo 18 non reca alcun riferimento al Centro di Coordinamento.

Una seconda incoerenza rilevata si riferisce ai meccanismi di finanziamento del sistema (art. 13), non essendo di fatto individuato il meccanismo di funzionamento, e non essendo specificato chi siano i soggetti destinatari, così come non è indicata la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all'art. 22.

Desta anche perplessità il fatto che non sia stabilito che gli obiettivi di raccolta (art. 8) siano da raggiungere su base territoriale o regionale, mentre si fa riferimento ad un generico tasso di raccolta. Tale aspetto potrebbe creare difficoltà nelle aree meno agevoli da servire rispetto ai servizi di raccolta, poiché i produttori potrebbero investire solamente in alcune aree dove sono certi elevati quantitativi di raccolta con forti economie di scala.

Tutto ciò premesso, l'ANCI esprime parere positivo subordinato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- Articolo 6, comma 3: alla fine del comma aggiungere la seguente frase *“Con apposito Accordo di programma tra le organizzazioni dei produttori e l'ANCI sono definite le modalità di ritiro presso le strutture di raccolta del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.”*
- Articolo 6, comma 4: dopo le parole *“Tali contenitori”* aggiungere le parole *“, parimenti a quelli posti a disposizione degli utenti da parte del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani,”*
- Art. 8, comma 2: dopo le parole *“tasso di raccolta”* inserire le parole *“anche su base regionale”*

Inoltre si riportano di seguito ulteriori emendamenti che vanno nella direzione del rafforzamento del ruolo delle Autonomie locali nel controllo del sistema di gestione previsto:

- Art. 13, comma 2: sostituire le parole *“Comitato di Vigilanza e Controllo di cui al presente decreto,”* con *“Comitato di Vigilanza e Controllo di cui al presente decreto e la Conferenza Unificata”*
- Art. 16, comma 3: sostituire le parole *“tre designati dal Ministero dell'Ambiente”* con le parole *“due designati dal Ministero dell'Ambiente”* e sostituire le parole *“uno dalla Conferenza Unificata”* con le parole *“due dalla Conferenza Unificata”*.

